

Proc. N. 5252/2019



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 5252/2019 del Ruolo Generale promossa

DA

T. A., *;

-RICORRENTE-

CONTRO

I.S.M.E.A. ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, *;

-RESISTENTE-

FATTO E DIRITTO

In data 25.10.2012 la società AT.. di R. M. & Sas – società agricola stipulava con Banco di Napoli S.p.A. contratto di mutuo avente ad oggetto la realizzazione di un frantoio, la ristrutturazione di un'antica masseria da adibire ad AT.urismo e l'acquisto di attrezzature agricole per un importo complessivo per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00 di cui veniva messa effettivamente a disposizione della società mutuataria la somma di Euro 706.000,00.

Il suddetto finanziamento era assistito da fideiussione rilasciata dai Sigg.ri Anna T., M. R., Al. T. e A. T., in solido fra loro, nonché da ipoteca costituita su alcuni immobili di proprietà dei terzi datori Sigg.ri F. T. e D. S..

Autonoma garanzia personale era stata, altresì, rilasciata da I.S.M.E.A. Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (già SGFA, di seguito indicata "ISMEA") con atto prot. 34469 sottoscritto in data 06.08.2012 per un importo massimo pari alla metà del finanziamento effettivamente erogato.

A seguito del mancato pagamento della decima rata semestrale prevista dal piano di preammortamento, in data 30.06.2017 la società AT.. di R. M. & Sas si rendeva inadempiente così determinando la risoluzione contrattuale e la conseguente insorgenza del diritto al rimborso anticipato del finanziamento erogato in capo alla banca mutuante.

A seguito della diffida dalla banca mutuante, in virtù della suddetta fideiussione, ISMEA corrispondeva la somma di Euro 353.000,00 (pari alla metà del finanziamento effettivamente erogato).

Successivamente, con atto di surroga redatto dal Notaio Dott. Claudio Manzo in data 24.7.2019 e annotato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi e munito di formula esecutiva, ISMEA surrogava ex art. 1203 c.c. Banca Intesa San Paolo S.p.A. (già Banco di Napoli S.p.A.) nei diritti, nelle azioni e nelle garanzie previste dal contratto di mutuo per cui è causa.

In forza del detto titolo esecutivo costituito dall'atto di surrogazione, in data 8.11.2019 ISMEA provvedeva a notificare atto di precetto nei confronti di AT.. di R. M. & C. Sas – società agricola nonché dell'odierno opponente A. T. e degli altri coobbligati M. R., Anna T., Al. T., F. T., e D. S., intimandoli a provvedere al pagamento dell'importo complessivo di Euro 353.787,92 oltre interessi, spese di notifica, compensi, e spese successive occorrente, oltre IVA e C.P.A..

Avverso tale precetto l'odierno debitore, nel ritenere che l'atto notarile di surroga non costituisse valido titolo esecutivo, con atto notificato in data 27.11.2019, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo l'illegittimità del precetto in quanto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato il 25.10.2012.

Il T. eccepiva, inoltre, l'inopponibilità del titolo esecutivo in surroga notificatogli unitamente all'atto di precetto, rilevando che *“non (aveva) sottoscritto il contratto di mutuo né (aveva) assunto in quella sede un obbligo fideiussorio”* e di avere *“sottoscritto una scrittura privata di fideiussione in favore di Intesa Sanpaolo nell'interesse della società AT.. ragione per cui il contratto di mutuo e tantomeno l'atto di surrogazione può costituire un valido titolo esecutivo da opporre allo stesso in sede esecutiva”*.

L'opponente chiedeva, altresì, l'annullamento della formula esecutiva apposta dal Notaio all'atto di surrogazione.

Il debitore chiedeva, pertanto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, mentre nel merito chiedeva accogliersi l'opposizione e per l'effetto dichiarare illegittimo e comunque privo di efficacia di nei confronti di A. T. il precetto di pagamento opposto.

Il tutto, con vittoria di spese di lite da distrarre al procuratore antistatario.

Il ricorso è infondato.

1. Sulla mancata notifica del titolo esecutivo

Va innanzitutto rigettata l'eccezione di illegittimità dell'atto di precetto per mancata notifica del contratto di mutuo originario sottoscritto tra la Banca e la società agricola AT...

Come ha correttamente rilevato l'odierna resistente, per il credito oggetto di causa trova applicazione la disciplina, speciale, sui contratti di mutuo fondiario ed, in particolare, l'art. 41 TUB secondo cui *“nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”*.

Si tratta di una norma, derogatoria rispetto allo schema procedimentale ordinario e costituente regola di favore per gli istituti creditizi, con chiara finalità acceleratoria del recupero de credito, rispetto ad enti che svolgono tale attività, non in maniera episodica, ma istituzionale.

Peraltro, la univocità del dato testuale della norma non lascia spazio a ricostruzioni esegetiche diverse da quella che scaturisce dalla mera successione delle parole, coi loro legami sintattici e logici.

D'altronde, è noto il principio interpretativo, che deve conformare l'esegesi delle norme, secondo cui *in claris non fit interpretatio* e che, in presenza di norme dalla portata ben definita e univoca, ha valenza preclusiva di opzioni esegetiche non allineate con il dato testuale.

Di genesi assai risalente¹, l'applicazione di tale canone impone il divieto di determinare il contenuto di una norma – chiara e univoca, qual è quella di specie – ricorrendo ad argomenti extra-testuali o a criteri ermeneutici.

È evidente la *ratio* sottesa al principio in esame, che è quella di evitare tentativi esegetici in contrasto con una ben definita opzione del Legislatore, per contro, incorrendosi in una violazione del principio di separazione dei poteri che è alla base della stessa costruzione dell'ordinamento democratico

Nel caso di specie, e' incontestato che il credito per il quale si sta agendo in via esecutiva sia di natura fondiaria, rispondendo integralmente ai requisiti fissati all'interno dello stesso TUB, art. 38: "*Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo*".

2.L'eccezione d'inopponibilità del titolo esecutivo costituito dall'atto di surrogazione e dal mutuo

2.1.L'ammissibilità di un titolo esecutivo c.d. complesso

Per quanto concerne il motivo relativo all'inopponibilità del titolo esecutivo costituito dall'atto di surrogazione e dal mutuo, stipulato fra la Banca mutuante ed ISMEA, se ne deve rilevare l'infondatezza.

Invero, suddetta valutazione della ragione di doglianza presuppone, da una parte, che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso; dall'altra, che si proceda all'individuazione dell'esatta natura giuridica del fenomeno surrogatorio con riguardo al caso di specie.

Sotto il primo profilo, nella fattispecie concreta, si e', in presenza, di un titolo esecutivo che risulta essere integrato da quella che potrebbe essere definita una fattispecie complessa e a formazione progressiva, comprensiva di una serie di elementi: 1.l'atto di mutuo, 2.l'obbligo fideiussorio assunto dai terzi, 3. l'adempimento del terzo e la correlata dichiarazione di surrogazione volontaria in favore di tal ultimo.

Orbene, l'art. 474, comma 2, c.p.c. enuclea quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva :

a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;

b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;

¹ Lo stesso risulta in uso già nel XII-XIII secolo nella scuola dei glossatori di Bologna

c) in ultimo,

gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

Dunque, la norma di rito consegna un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché *uno actu perficitur*.

Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo scomposto in una pluralità di elementi, a volte, peraltro, provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi tra loro.

Inoltre, in virtù di una precisa scelta legislativa, oltre che per un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale (sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).

Da ciò consegue che, nel caso di specie, non pare revocabile in dubbio l'idoneità di un atto di surrogazione ex art. 1201 c.c. (cui deve riconoscersi natura negoziale per le ragioni che si esporranno) a porsi quale componente strutturale e funzionale di un titolo di esecuzione.

Senza dubbio, maggiori difficoltà ricostruttive porrebbe un titolo non solo complesso ma ricomprensivo tra gli elementi che lo vengano a costituire, non solo di atti giudiziali o negoziali, ma anche di un effetto *ex lege*, quale deve ritenersi l'effetto surrogatorio nelle diverse ipotesi di cui all'art. 1203 c.c..

Tornando al primo profilo, ovvero l'ammissibilità di un titolo non monostrutturato, è stato giustamente osservato come manchi "sia in dottrina, che in Giurisprudenza, un approccio metodologico volto ad inquadrare i principi in forza dei quali sarebbe possibile una corretta individuazione del titolo esecutivo", ovvero ricorrendo i quali un determinato atto possa essere ricompreso, tra quelli idonei a sostenere l'azione esecutiva.

D'altronde, come nell'ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale, non vi sono preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria.

Per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.

Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere *in executivis* dell'opposta.

Al pari, *mutata mutandis*, deve ritenersi per quanto concerne i titoli di formazione stragiudiziale.

Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3, oltre che

con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale².

Invero, in via interpretativa, il problema dell'ammissibilità di un titolo stragiudiziale complesso e' stato già posto, specie al di fuori delle sedi giudiziarie.

Ed, infatti, dalla disamina delle banche date più note, non constano precedenti. E ciò a dimostrazione del fatto che la stessa non perviene spesso al vaglio del giudice di legittimità.

L'analisi delle fattispecie concrete, già pervenute all'attenzione della prassi notarile, può consentire di ricostruire i principi che conformano l'approccio qualificatorio al fine di trarre elementi di valutazione a sostegno della soluzione prescelta nel caso di specie.

Dalla consultazione degli studi notarili in materia si deve ritenere che siano idonei a fungere da titolo esecutivo:

- a) il c.d. contratto di "mutuo condizionato" o consensuale, anche senza che consti la contestuale *datio* dell'importo mutuato, purchè, però, lo stesso risulti accompagnato da copia in forma esecutiva dell'atto attuativo di erogazione. Si invoca la categoria del titolo complesso in quanto lo stesso si completerebbe quando all'atto notarile seguano i successivi atto di erogazione e quietanza con funzione di perfezionamento della fattispecie. A tal riguardo, per autorevole dottrina, titolo esecutivo dovrebbe considerarsi già il contratto che prevede la futura erogazione, detto "preliminare di mutuo", ricostruita quale fattispecie unisussistente ma momentaneamente improduttiva di effetti. Ciò, in quanto, il mutuo, sarebbe, di per sé, fonte di obbligazioni pecuniarie, per quanto sia destinato a completarsi solo con altro atto successivo;
- b) il contratto di mutuo che preveda l'erogazione contestuale alla stipula dell'atto anche quando vi sia il contestuale deposito cauzionale della somma, con la previsione di un vincolo di indisponibilità dell'importo mutuato o la sua costituzione in pegno da parte del mutuatario. Ciò, quando l'assoggettamento a tali vincoli sia temporalmente circoscritto, essendo destinato a perdurare (solo) fino al momento dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca nel grado richiesto e del controllo, da parte dell'istituto, delle altre condizioni pattuite³;
- c) l'atto di concessione unilaterale di ipoteca al fine di garantire un mutuo, posto in essere da parte del debitore o anche da parte di un terzo garante, purché contenente la ricognizione del

² D'altronde, nato nell'ambito dei giudizi sul principio di eguaglianza, oggi il principio di ragionevolezza si è dal primo emancipato: il sindacato sulla ragionevolezza delle leggi è regolarmente invocato dalle parti, dai giudici rimettenti ed è effettuato dal Giudice delle Leggi stesso anche a prescindere da ogni riferimento al principio di eguaglianza. Si è detto, dunque, che il principio di ragionevolezza ha ormai guadagnato una propria autonomia rispetto al testo della Costituzione; forse, più correttamente, si potrebbe dire che, nell'attuale assetto ordinamentale, il principio di ragionevolezza è utilizzato come complemento e in appoggio a qualunque altro principio costituzionale richiamato a parametro del giudizio della Corte. Il principio di ragionevolezza ha assunto un connotato conformativo rispetto ad ogni parametro costituzionale.

Di qui deriva la pervasività del canone della ragionevolezza, principio costante e onnipresente nella giurisprudenza costituzionale, come da più parti è stato osservato.

³ Peraltro, in tale ipotesi, il contratto di mutuo deve ritenersi valido quale titolo esecutivo nonostante l'avvenuta "riconsegna" del denaro da parte degli istanti alla Banca affinché venga costituito un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti a carico degli stessi.

Invero, sul punto la Suprema corte ha statuito che "ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali" (Cass. civ. Sez. III Ord., 22/03/2022, n. 9229; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. 07-12-2021, n. 38884; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632).

debito da parte del mutuatario;

- d) in generale l'atto di riconoscimento di un debito pecuniario da parte del debitore.

Permangono forti perplessità in relazione all'idoneità a costituire titolo esecutivo della apertura di credito e ciò in quanto non in grado di assicurare una *datio* effettiva, anche se non materiale ma affidata a mezzi telematici come il bonifico.

Infatti, la funzione tipica del contratto di apertura di credito (per atto pubblico) e dunque, la sua causa astratta, per come delineata dal legislatore, coincide con la "messa a disposizione della somma" in favore del correntista. Ciò, nella prospettiva di uno (solo eventuale) ricorso alla stessa per il tramite delle modalità usuali come prelievi o bonifici.

Ne consegue che i singoli atti di utilizzazione sono estranei al profilo causale e non sono rilevanti ai fini della connotazione dello stesso⁴.

Diversamente, nel mutuo fondiario, la nascita dell'obbligo restitutorio è fisiologica.

Procedendo nella succinta rassegna, si considerano non idonei ad assumere la dignità di titolo esecutivo:

- e) la concessione unilaterale di ipoteca da parte di un terzo garante, senza che, al contempo, vi sia l'intervento del debitore in funzione di riconoscimento del proprio debito;
- f) l'accettazione, da parte del mutuatario, di una proposta di mutuo formulata per il mezzo di una missiva o, comunque, incorporata da una scrittura privata non autenticata dal mutuante.

2.1.1 I principi regolativi della prassi interpretativa

Dunque, volendo tentare di ricostruire i principi che orientano la riconduzione della fattispecie concreta al paradigma del titolo esecutivo, si deve ritenere che possa riconoscersi efficacia esecutiva anche a titoli per così dire "compositi".

In talune ipotesi si può ragionare in termini di titoli complessi, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti (o, come si avrà modo di spiegare, anche di effetti).

Peraltro, non può non darsi atto che, per taluna dottrina, il titolo esecutivo sarebbe e rimarrebbe l'atto originario, per quanto lo stesso sia destinato a acquistare, solo con l'atto successivo, un'efficacia esecutiva che, per così dire, da potenziale, diviene attuale.

In ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti:

1. l'atto (fattispecie unisussistente) o gli atti (fattispecie complessa) in cui si articola la fattispecie devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2. l'essere la *datio* non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata.

A causa della progressiva dematerializzazione del denaro che conosce nella moneta elettronica la sua forma più avanzata ed eclatante non si rende necessaria la *traditio* in senso fisico e materiale, essendo sufficiente la garanzia della mera disponibilità giuridica del denaro. In buona sostanza, non è necessaria la consegna effettiva dell'importo, in quanto si ritiene

⁴ Al più il titolo esecutivo (di tipo complesso) potrebbe essere costituito dal contratto di apertura cui segua un successivo atto autentico, o un provvedimento giudiziale, con finalità di accertamento dell'ammontare del credito della banca, da commisurarsi all'effettivo utilizzo della provvista da parte del correntista.

equivalente ad essa l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con la fuoriuscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario.

D'altronde, la suddetta opzione esegetica in chiave evolutiva del concetto di *datio* risponde alla, meritevole, esigenza di adattare lo schema normativo, tipico, del contratto alla costante evoluzione delle dinamiche economiche e sociali, consentendo all'istituto di conservare e rafforzare la sua vitalità.

L'elemento scriminante e', dunque, l'idoneità della *datio* "immateriale" ad assicurare la disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.

Invero, taluna dottrina al fine di agevolare le attività di formazione e spedizione del titolo esecutivo, affermano che si dovrebbe distinguere fra esecutività in astratto e esecutività in concreto.

La prima sarebbe propria dell'atto pubblico o della scrittura privata, fin dal momento della loro genesi (si pensi alla stipula di un mutuo condizionato), e sarebbe sufficiente per il rilascio della formula esecutiva e per la spedizione del titolo; laddove, invece, la seconda, quale idoneità a portare avanti l'azione esecutiva anche solo alla partecipazione alla distribuzione del ricavato, richiederebbe che si verificano tutte quelle circostanze che condizionano l'acquisizione da parte del credito dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità (come il bonifico della somma e/o il rilascio della quietanza liberatoria).

E' evidente come tale scissione fra piano astratto e concreto abbia natura eccessivamente artificiosa e, soprattutto, contraddica il principio generale per cui un titolo, per valere come esecutivo, deve possedere fin da subito i caratteri prescritti dall'art. 474 c.p.c..

Orbene, tornando al caso di specie, la circostanza che i fideiussori, tra cui anche l'odierno opponente, non abbiano partecipato alla redazione del contratto di mutuo, cui ISMEA è subentrata in forza di surrogazione, non esclude che esso possa costituire un valido titolo esecutivo nei propri confronti.

Il titolo esecutivo, nel caso di specie, ha natura composita nascendo dal collegamento fra un contratto di mutuo (assistito dalla fideiussione dell'opponente) e la successiva surrogazione volontaria, entrambi redatti per atto pubblico.

Inoltre, tutti gli elementi della fattispecie - compresa la surrogazione - hanno natura negoziale, in omaggio all'archetipo di titolo stragiudiziale delineato dall'art. 474 cpc.

2.2 L'esatto inquadramento della fattispecie di surrogazione e le ricadute sulla ricostruzione del titolo complesso

In relazione alla surrogazione, posta in essere nel caso di specie, a fronte delle peculiari prospettazioni qualificatorie operate dalle parti, s'impone un breve inquadramento concettuale al fine di comprendere se sia esatta la qualificazione delle parti.

E tale operazione e' utile al fine di comprendere se possa considerarsi valido il titolo esecutivo complesso azionato.

Per quanto le parti abbiano fatto riferimento all'art. 1203 c.c., a venire in rilievo è un'ipotesi di surrogazione volontaria e non legale⁵.

Dispone l'art. 1201 c.c., che il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti.

Inoltre, la norma prevede, quanto alle modalità procedurali, la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Quanto ai requisiti legali e alla loro ratio ispirativa si conviene, in via interpretativa, in relazione al fatto che:

a) se la surrogazione non è espressa, possono sorgere dubbi sulla volontà del creditore di far subentrare il terzo. Da ciò la deroga al generale principio di libertà delle forme⁶ e soprattutto alla normale esprimibilità della volontà anche *per facta concludentia*. La manifestazione della volontà di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere "una propria esteriore entità" che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte della sua successione nel credito, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore:

b) se la surroga non è contemporanea al pagamento, l'obbligazione si estingue e, per il prodursi del meccanismo sostitutivo, è necessario costituire un nuovo rapporto. La contemporaneità si realizza, ad esempio, indicando la surroga nella quietanza, da cui il nome di "surroga per quietanza"; è inoltre necessario che codesta entità sia stata posta in essere contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva all'estinzione dell'obbligazione

Peraltro, la dichiarazione di surroga da parte del creditore, per quanto rispondente ai suddetti requisiti, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che rappresentando un ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore⁷.

2.1. La natura giuridica della surrogazione per volontà del creditore

Invero, si è discusso, in via interpretativa, se la surrogazione per volontà del creditore integri o meno una fattispecie negoziale.

Inutile dire che la ricostruzione in termini di negozio agevola la risoluzione del problema relativo all'ammissibilità di un titolo stragiudiziale, complesso. Ciò, in quanto l'art. 474 c.pc. sembra presupporre la natura negoziale dei titoli stragiudiziali.

Invero, la natura di vero e proprio negozio della surrogazione ex art. 1201 c.c. è stata revocata in dubbio in virtù di un duplice ordine di considerazioni:

a) il presupposto della fattispecie surrogatoria sarebbe da individuarsi nel pagamento, ovvero un atto meramente materiale privo di valenza negoziale;

⁵In particolare, il riferimento è all'ipotesi prevista dall'art. 1203, n.3, c.c., "a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo".

⁶ Invero, già fortemente, ridimensionato dal c.d. neoformalismo negoziale, di ispirazione comunitaria e con finalità di protezione degli interessi consumieristici, quale valore, a sua volta, strumentale alla tutela dell'assetto concorrenziale del mercato.

⁷ V. Cass. civ. n. 7852/2022.

b) l'effetto successorio conseguirebbe, per contro, alla volontà del legislatore, attualizzata dal pagamento e rispetto al quale la dichiarazione di surrogazione avrebbe valenza non costitutiva degli effetti, ma meramente ricognitiva di un effetto previsto dalla legge.

La dichiarazione di surrogazione assumerebbe, per contro, rilievo ai fini dell'individuazione in concreto del soggetto subentrante⁸.

Invero, deve prediligersi la tesi negoziale e ciò, in primis, perché il dato testuale negoziale si esprime in termini di facoltà e, quindi, di scelta per il creditore.

Da tale premessa dovrebbe scaturire quale corollario logico che, in difetto della predetta manifestazione di volontà, non si produrrebbe l'effetto meramente programmato dalla norma come destinato a prodursi per effetto della predetta volontà.

Depongono nel senso prescelto anche le suggestioni provenienti dalla nuova configurazione assunta dal principio di autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., nel quadro normativo (e interpretativo) delineatosi a seguito dell'avvento della Costituzione e, in particolare, dell'art. 41 Cost., che, dettato, letteralmente, a tutela della libertà di iniziativa economica, e' assurdo, nel dibattito interpretativo anche costituzionale, al rango di supremo fondamento giuridico del libero estrinsecarsi dell'autonomia negoziale.

Dall'immanenza del principio di autonomia negoziale e dalla sua consacrazione a livello costituzionale, dovrebbe discendere la possibilità di un'interpretazione evolutiva e in chiave negoziale, di tutte le norme che prevedano attività a compiersi ad opera delle parti del rapporto obbligatorio.

Ovviamente, l'adesione al modello negoziale consente di riconoscere rilievo a eventuali vizi della volontà del surrogante oppure ad un eventuale stato di incapacità, con la conseguente applicazione di un regime di maggiore favore per chi ponga in essere l'atto.

2.2. La surrogazione quale vicenda modificativa e non estintiva

Ciò premesso, con la surrogazione si realizza non una vicenda estintiva dell'obbligazione ma una modifica del lato soggettivo del rapporto obbligatorio che sopravvive alla dichiarazione surrogatoria poiché il creditore viene soddisfatto da un soggetto diverso dal debitore originario, che dichiara di far subentrare nei propri diritti⁹.

Ne consegue che, nonostante il soddisfacimento del creditore mediante il pagamento ad opera del terzo, la struttura del rapporto obbligatorio rimane inalterata ed il debito mantiene le sue caratteristiche essenziali, talché non può trasformarsi in debito di valuta se originariamente era di valore. Pertanto, la surrogazione di un terzo al creditore di un debito di valore, non comportando liquidazione del danno, ma mera soddisfazione delle ragioni del

⁸ In particolare, si e' affermato che "la successione non trova certo il proprio titolo nell'atto negoziale del creditore, ma è frutto di una pluralità di presupposti (pagamento del terzo, dichiarazione espressa del creditore, contestualità dei due requisiti precedenti) al cui verificarsi la legge, e soltanto la legge, riallaccia la conseguenza del subingresso del terzo tramite un'operazione di equiparazione formale di due interessi diversi e successivi".

⁹ v. Cass. civ. n. 4808/1984, secondo cui "con il meccanismo surrogatorio, il terzo adempiente può subentrare nel rapporto originario senza bisogno di una nuova obbligazione e, soprattutto, può subentrare nella stessa posizione del creditore originario, di cui eredita azioni, garanzie, privilegi"; v. anche, nel medesimo senso, Cass. civ. n. 5200/1977 secondo cui "la surrogazione nel credito prevista dall'art. 1201 c.c. non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo del rapporto".

creditore, non incide sulla posizione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio, la quale rimane immutata, con la conseguente soggezione alla rivalutazione monetaria¹⁰.

Si rinviene conferma di tale qualificazione quale vicenda modificativa e non estintiva nelle posizioni assunte dalla dottrina più recente.

Ciò, per quanto il dato normativo appaia “neutro”.

Invero, nella formulazione attuale, il Codice Civile non ha riprodotto il precedente tenore dell’abrogato articolo 1238 2° comma, a mente del quale l’adempimento del terzo avrebbe avuto sempre carattere estintivo salvo che nelle ipotesi di surrogazione¹¹.

Dunque, nella vigenza del vecchio Codice, la surrogazione non implicava l’estinzione del rapporto obbligatorio, quale effetto normalmente producentisi per effetto dell’adempimento di terzo.

Invero, nel formante dottrinale, si è assistito ad un vivace dibattito in ordine alle conseguenze, in termini di ricostruzione dell’istituto, di questa suddetta omessa previsione, in particolare, con riferimento all’eventuale effetto estintivo o meno della vicenda surrogatoria.

La soluzione è condizionata dalla valenza riconosciuta alla c.d. vicenda adempitiva.

Se l’adempimento del terzo sottende il concetto di una realizzazione in chiave soddisfattiva del diritto del creditore, dovrebbe ritenersi l’effetto necessariamente estintivo della fattispecie, se non altro nelle forme, un po’ artificiose, di quell’estinzione relativa del debito, predicata da taluni autori, laddove «relativa» deve essere declinata come relativa e circoscritta “alla sola persona del creditore soddisfatto ed alla sola relazione tra questi ed il suo debitore”.

Tale peculiare ricostruzione nasce al fine di coniugare, da un lato, l’estinzione della posta passiva presente nel patrimonio del debitore e, dall’altro, quella specie di “reviviscenza” del rapporto creditorio cui darebbe luogo la surrogazione.

Per suo effetto si genererebbe un diritto (di credito) nuovo anche se avente quale oggetto la medesima prestazione del diritto soddisfatto. Peraltro, l’idea che il rapporto obbligatorio, per un verso, si estingua e, per altro verso, permanga da più parti sembra poco credibile⁽¹³⁸⁾.

Più in generale, il formante, favorevole all’estinzione, muove non solo dalla soddisfazione dell’interesse creditorio, ma anche dalla “rottura del rapporto di correlazione funzionale di debito e credito”.

Per contro, laddove si neghi la premessa concettuale per cui il pagamento del terzo implicherebbe la soddisfazione dell’interesse del creditore, si potrebbe negare l’effetto estintivo.

Invero, si deve convenire con chi ritiene che le tesi estintive¹², nelle diverse forme in cui sono declinate, rivelino la loro scarsa tenuta logica per due ordini di ragioni:

¹¹ “Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi ha interesse, pur ché questo terzo agisca in nome e per la libera zione del debitore, e, ove agisca in nome proprio, non venga a sottrarre nei diritti del creditore”.

¹² Tra le teorie ricostruttive devono menzionarsi: le teorie c.d. “fizionistiche”, ovvero fondate sulla presupposizione di una finta vendita o di una finta cessione; ancora la teorica dell’operazione “à double face”; quelle dell’estinzione relativa e del passaggio delle sole garanzie; la tesi del regresso legale e dell’appropriazione del credito.

1. il terzo surrogato verrebbe a rivendicare l'esercizio di un diritto di credito in ordine ad un rapporto estinto,

2. il legislatore ha espressamente previsto la «sopravvivenza» degli accessori e, a ritenere, che ricorra una vicenda di tipo estintivo, si dovrebbe ritenere che tale previsione costituisca una deroga – di difficile comprensione - alla regola per cui l' *accessorium sequitur principale* .

Questi sono i motivi che inducono a prediligere la ricostruzione della surroga quale ipotesi di «particolare successione» o di successione, a titolo particolare, *sui generis*.

Il ricorso a tale qualificazione consentì di “giustificare, aggirandole, tutte le difficoltà ricostruttive insite negli orientamenti precedenti”.

Ci si esprimeva in termini di «una particolare forma di pagamento» da cui deriva, in forza di legge, «una successione a titolo particolare» del solvens nei diritti del creditore soddisfatto.

Secondo i primi autori, si sarebbe trattato di una nuova figura giuridica, eccentrica rispetto al panorama normativo¹³, in quanto il suo fondamento doveva essere ricercato non in principi strettamente logici, ma, al contrario, nella mera previsione di legge, quale scaturente dalla *voluntas legis*.

Quest'ultimo avrebbe un potere, del tutto discrezionale, di creazione di nuove figure e istituti per cui all'interprete non resterebbe che prendere atto della loro esistenza e darvi applicazione.

E ciò per quanto possano risultare illogici in quanto contrari ai principi ormai acquisiti o alla logica del peculiare ambito materiale che viene in rilievo.

Peraltro, per le ragioni suesposte, non può, senza dubbio, accogliersi la ricostruzione teorica secondo cui la surrogazione darebbe luogo ad un fenomeno novatorio dell'originario rapporto obbligatorio, con duplice effetto estintivo dell'obbligazione precedente e di nascita di un'obbligazione nuova.

Questa lettura si pone in contraddizione logica con la prospettiva da cui si muove ogni tentativo ricostruttivo e che costituisce elemento incontestabile, ovvero che l'adempimento del terzo e' in grado di realizzare la pretesa creditoria.

In particolare, l'adempimento del terzo non e' assimilabile all'adempimento del debitore e, di fatti, “non attua il contenuto dell'obbligo”, limitandosi a determinare il soddisfacimento dell'interesse del creditore.

Ciò, in ragione della diversità di contenuto di debito e credito che sono diversi, innanzitutto, sotto il profilo soggettivo.

Dunque, l'unica alternativa qualificatoria e' quella fra estinzione o sopravvivenza del credito. *tertium genus non datur*.

Peraltro, come autorevolmente sostenuto, se si trattasse, effettivamente, di novazione, verrebbe in rilievo una novazione attiva di tipo soggettivo.

L'unica fattispecie tipica, si afferma, e' quella della novazione soggettiva passiva e quella attiva, peraltro, non si può più considerare come una fattispecie autonoma.

¹³ A tal riguardo, ci si e' espressi nel senso di un istituto “ribelle” che sfugge ad ogni definizione.

Inoltre, la novazione ha, quale effetto naturale, l'estinzione delle garanzie che assistono il diritto di credito nella sfera giuridica dell'originario creditore.

Ciò, salvo un accordo espresso avente ad oggetto il mantenimento delle stesse (art. 1232 c.c.).

Per contro, la surrogazione è caratterizzata dal mantenimento delle garanzie ed "anzi è proprio in vista di tale risultato che l'istituto trova la sua giustificazione", oltre che, ovviamente, nel garantire uno strumento di recupero della somma pagata più efficace e spedito dell'azione di regresso nel caso di prestazione compiuta dal condebitore o dal garante.

Dunque, deve ritenersi che, a fronte dell'adempimento del terzo, si abbia la sopravvivenza dell'obbligazione (e quindi del credito), a condizione che il creditore riconosca detto effetto (surrogatorio).

In difetto di tale volontà si produrrebbe l'effetto estintivo.

Inoltre, sotto il profilo sistematico, il legislatore, ogniqualvolta preveda il fenomeno surrogatorio, ne conforma la normativa come un fenomeno di successione in una pretesa che sopravvive alla soddisfazione dell'interesse originario. A titolo esemplificativo, si pensi, con riguardo all'assicurazione contro i danni, all'art. 1916 c.c. o, in materia di fideiussione, agli artt. 1949 e 1955 c.c.. Eloquente è anche la previsione dell'art. 2036, comma 3°, c.c., che, nel caso di indebito soggettivo, attribuisce al *solvens*, non legittimato all'azione di ripetizione, il diritto di subingresso nei diritti del creditore ai fini del recupero di quanto prestato.

In questo senso militano, peraltro, non solo ragioni strettamente giuridiche, ma anche un fondamentale principio di economicità ed utilità degli atti negoziali.

Infatti, laddove la surrogazione non fosse idonea a determinare l'effetto successorio a favore del surrogante anche in relazione agli strumenti giurisdizionali già attivati o da attivarsi come l'azione esecutiva o in rapporto alla legittimazione al compimento degli atti prodromici all'esecuzione, tutto il meccanismo finirebbe per essere sostanzialmente privo di utilità e, dunque, di una causa quale finalità economica giuridica cui ogni fattispecie (tipica o atipica) deve essere preordinata.

Orbene, al fine di risolvere l'apparente paradosso di un diritto che sia stato pienamente realizzato e, nonostante ciò, sia suscettibile di essere trasferito a colui che di tale realizzazione è l'artefice, non sembra peregrino far propria l'idea di un'attuazione solo parziale del rapporto obbligatorio.

In tale logica ricostruttiva, che appare più rispondente alla sostanza del fenomeno, si verrebbe a determinare la scissione tra credito e debito, fra poste patrimoniali attiva e passiva, realizzando ed estinguendo il primo e conservando il secondo.

Da quanto esposto, peraltro, si desume la differenza fra la cessione del credito e la surrogazione (anche nella figura prevista dall'articolo 1201 del Codice Civile), in quanto la prima presuppone che l'interesse originario del creditore cedente, da individuarsi sulla base di una complessiva ricostruzione del titolo, non abbia ancora trovato realizzazione.

Ciò per quanto il trasferimento del credito realizzi il diverso (e meritevole) interesse del cedente alla circolazione del credito e alla sua monetizzazione, facendone oggetto di scambio.

Nella surrogazione, invece, il trasferimento della posta attiva del patrimonio dall' *accipiens al solvens* ha, quale profilo funzionale, l'elisione della diminuzione patrimoniale ingenerata dall'adempimento dell'obbligo altrui e, al contempo, la soddisfazione dell'interesse creditorio o, come pure sostenuto, la "realizzazione del contenuto sostanziale del diritto".

In tal senso, e' stato sostenuto che "la surrogazione assolve la funzione di reintegrazione in forma specifica" della sfera patrimoniale del *solvens* destinata ad attuarsi mediante il subingresso nella posizione giuridica del creditore soddisfatto¹⁴.

2.3.Surrogazione legale e differenze con l'ipotesi ex art. 1201 c.c.: l'erroneità degli assunti di parte opposta

Nel caso di specie, il surrogante ha qualificato quale surrogazione legale l'atto di surrogazione del creditore.

Come già evidenziato, s'impone una riqualificazione della fattispecie, perché strumentale alla problematica dell'ammissibilità di un titolo stragiudiziale di tipo complesso.

Come noto, oltre alle ipotesi in cui la surrogazione è fondata su una manifestazione di volontà del creditore (1201 c.c.) o del debitore (1202 c.c.), quali parti del rapporto obbligatorio, è la legge stessa a delineare le ipotesi in cui il meccanismo surrogatorio e' chiamato ad operare.

E' notoria la diversità fra le due fattispecie, anche quand'anche si prenda in considerazione l'ipotesi sub 3.

Mentre la surrogazione per volontà del creditore si produce per effetto di tale volontà espressa dal creditore che "può" decidere di surrogare il terzo che ha adempiuto nei diritti che a lui derivavano dal rapporto obbligatorio instaurato con il debitore, la surrogazione legale si produce a prescindere e anche in assenza di qualunque consenso o assenso da parte del creditore cui, peraltro, non e' riconosciuto neanche il potere unilaterale di inibire il prodursi dell'effetto legale.

E' il comando normativo che attua direttamente la sostituzione di una persona nei diritti che il creditore ha verso il debitore.

Nella prima il creditore gode di indubbia discrezionalità, potendo determinarsi sulla base di una sua libera scelta.

Trattasi di un potere privatistico (o più correttamente di un diritto potestativo) libero per quanto concerne l'an ed, infatti, non deve in alcun modo motivare l'esercizio di tale diritto, esternandone le ragioni.

¹⁴ Peraltro, quale ulteriore elemento di differenziazione rispetto alla cessione di credito, la surrogazione è efficace nei confronti del debitore, per il solo fatto dell'adempimento e della manifestazione della volontà di surrogazione e ciò senza che si rendano necessarie notifiche e/o accettazioni da parte di quest'ultimo.

Si ritiene, infine, che il *solvens* subentri in tutti gli accessori del credito.

Altra rilevante diversità strutturale con la cessione del credito si ha in materia di pagamento di corrispettivo.

Nella cessione del credito, a titolo oneroso, il trasferimento è determinato da un accordo con cui le parti modulano il prezzo liberamente, salvo le ipotesi della cessione nummo uno o ad un prezzo simbolico o manifestamente sproporzionato che possono sollecitare una riqualificazione del nomen adottato dalle parti.

Nel caso della surrogazione, invece, il pagamento «parziale» determina un effetto surrogatorio parziale.

In altri termini se da un lato (nella cessione) un corrispettivo inferiore all'importo del credito non influisce sulla circolazione dello stesso ⁽³⁰⁾, nella surrogazione il pagamento parziale, per così dire, riduce quantitativamente, l'effetto surrogatorio determinando una fisiologica concorrenza di creditore (parzialmente) soddisfatto e *solvens* verso l'obbligato. L'espressione «salvo patto contrario» si apprezza dalla più diffusa opinione come facoltà di stabilire un regime di preferenza tra i due creditori, ma non consentire il totale effetto surrogatorio.

Il vincolo per la sua autonomia, derivante dall'effetto conformativo esercitato dalla previsione legale di cui all'art. 1203 c.c., inerisce, per le ragioni suesposte, solo il "quando" e il "come"¹⁵.

Per contro, la surrogazione legale può avere luogo nelle ipotesi enucleate specificatamente dall'art. 1203 c.c. (ai primi quattro numeri), nonché, in virtù di una previsione, conformata dal legislatore codicistico, quale clausola "aperta", ovvero «negli altri casi stabiliti dalla legge».

Invero, sempre sotto il profilo dell'ambito operativo delle due norme, l'art. 1201 c.c. prevede che il creditore possa surrogare, nei propri diritti verso il debitore, il terzo da cui ha ricevuto il pagamento.

E' evidente come il richiamo sia all'adempimento del terzo, tanto che, per taluni interpreti, l'ambito operativo di tale previsione si sovrapporrebbe con le c.d. fattispecie adempitive del terzo.

Questa peculiare fattispecie di surrogazione era esplicitamente indicata, accanto alla prima, dal previgente art. 1251, che non è stato riprodotto nel vigente codice nella sua componente testuale, ma il cui contenuto è stato frammentato nell'articolato normativo di una pluralità di disposizioni 1201, 1202 e 1203.

La surroga legale rivela l'influenza, nella conformazione dell'istituto, del romano *beneficium cedendarum actionum*¹⁶ e non solo risponde ad quel principio di equità che è la ratio ispirativa di molte disposizioni codicistiche, ed, in particolare, si ricollega al sottoprincipio logico per cui chi compie un negozio nell'interesse altrui, non deve, per ciò solo, risentirne danno.

I vari casi contemplati dall'art. 1203, vanno ritenuti tassativi come desumibile da due ordini di considerazioni:

1. la tipicità, in generale, degli effetti legali in quanto idonei a interferire con l'esercizio dell'autonomia negoziale, quale valore fondamentale di rilievo costituzionale, che rinviene copertura indiretta nell'art. 41 Cost.. Da tale premessa giuridica deriverebbe, infatti, l'eccezionalità dei limiti posti al suo operare;
2. il tenore formale della locuzione posta a chiusura della disposizione "altri casi stabiliti dalla legge" che evoca la necessità dell'*interpositio legis*.

Con questo generico rinvio, non disposto dal codice abrogato, la legge, oltre le ipotesi di surroga di cui ai precedenti numeri — che sono da considerarsi tassativi — richiama quelli previsti in diversi casi; così, tra gli altri, fa capo al principio dell' art. 1203 del c.c.: il diritto riconosciuto al creditore di surrogarsi nei diritti spettanti al debitore verso i terzi, in dipendenza del fatto che ha determinato, per lui l'impossibilità di eseguire la prestazione alla quale era tenuto (art. 1259 del c.c.).

La surroga è legale, perché ha luogo *ipso iure*, senza, cioè, che sia, a tal fine, necessaria una volontà delle parti:

¹⁵ dovendo la surrogazione avvenire «in modo espresso e contemporaneamente al pagamento» (art. 1201 c.c.)

¹⁶ Il diritto romano classico, per la sua genesi pragmatica, non conosceva forme di automatismo quale deve considerarsi la cessione ex lege del credito, ma riconosceva al terzo adempiente all'obbligo altrui, tale beneficio unitamente all'*exceptio doli*, per costringere alla cessione delle relative *actiones*, a tutela del credito, l'originario creditore.

La ratio (equitativa e di riequilibrio patrimoniale) di questa surroga *ex lege* – ignota alla tradizione romana - risiede nella circostanza che colui il quale, per esservi tenuto con altri, ha provveduto a estinguere, anche nell'interesse di questo, l'obbligo comune, deve poter, nei riguardi del medesimo, tutelare le proprie ragioni di credito. Ciò, ovviamente, sempre che non sia stato sorretto da spirito di liberalità (ponendo in essere una donazione indiretta o, comunque, una liberalità atipica).

Siffatta ratio, però, non fu considerata sempre dirimente, visto che, soprattutto dalla dottrina d'oltralpe, si è osservato che consentire il trapasso della situazione giuridica soggettiva del creditore in capo al o ai debitori solidali che lo avessero soddisfatto appare in contrasto con il principio per cui nei rapporti interni tra debitori l'obbligazione solidale e' destinata a dividersi, fra gli stessi, in parti che, salva pattuizione in senso contrario, si presumono eguali.

Per contro, la sua applicabilità e', invece, estesa a vantaggio di quanti essendo, come previsto testualmente dalla norma, obbligati con altri o per altri, al pagamento del debito, avevano interesse di soddisfarlo.

Le due condizioni prescritte dalla norma (1203, 3 c.c.) sono:

a) l'esistenza di un obbligato con altri o per altri al soddisfacimento di un obbligo,
b) l'effettivo adempimento dell'obbligo determinato dall'interesse del coobbligato.
Il primo presupposto e' connotato con tale latitudine semantica da assicurare un'ampia latitudine applicativa della norma che deve ritenersi si riferisca rispettivamente al coobbligato ed al responsabile per debito altrui, e, cioè:

1.a chi e' vincolato con altri ad adempiere una prestazione e a chi, pur non essendovi tenuto personalmente e non dovendo, come tale, sopportare alcun peso, è tuttavia obbligato a adempiere in luogo del debitore principale.

3.Il caso di specie.

Ciò premesso, nel caso di specie, l'atto di surrogazione nel credito restitutorio derivante dal mutuo, non può essere in alcun modo qualificato quale surroga legale ed è legittimamente utilizzabile da ISMEA per agire esecutivamente nei confronti anche dell'odierno opponente in qualità di fideiussore.

Ciò, in quanto e' configurabile un titolo complesso, comprensivo della surrogazione volontaria nonché della fideiussione, tutti elementi della fattispecie complessa cui deve riconoscersi natura negoziale per le ragioni suesposte.

D'altronde, e' indiscusso che tale ultimo, avendo prestato garanzia personale, nella forma della fideiussione, è titolare di un obbligo connesso e del medesimo contenuto di quello contenuto nello stesso atto di surrogazione.

Peraltro, come già evidenziato, il meccanismo della surrogazione determina una forma di successione del soggetto che ha provveduto ad estinguere il debito nella posizione giuridica del creditore originario, con conseguente produzione di un vero e proprio effetto successorio.

Peraltro, quand'anche venisse in rilievo un'ipotesi legale - e non convenzionale - di surrogazione, e, dunque, priva di un substrato negoziale, tale circostanza non sarebbe, probabilmente, preclusiva dell'idoneità del titolo azionato a supportare l'azione esecutiva.

Il mero difetto di negoziabilità non sarebbe ostativo, però, solo ove si superi il convincimento per cui un titolo stragiudiziale complesso dev'essere negoziale in ogni suo elemento.

Convincimento che si poggia sul solo paradigma normativo della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, ma che non ha un fondamento logico rigoroso che possa escludere il ricorso per la completezza del titolo complesso ad eventuali effetti legali, come quello surrogatorio.

Se si supera tale pregiudizio culturale, la surrogazione legale diviene idonea a perfezionare il titolo esecutivo.

E ciò sia che si acceda alla tesi del titolo complesso sia che si ritenga che, in alcune ipotesi più articolate, il titolo rimanga quello iniziale, per quanto esplicante i propri effetti solo al darsi di elementi sopravvenuti.

Nella prima ipotesi, come già evidenziato al punto sub. 2, tutti gli elementi della fattispecie dovrebbero rivestire la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata (autentica).

Nella seconda, invece, si può ragionevolmente concludere che la forma qualificata, data la supposta unicità del titolo (quale fattispecie unisussistente), s'impomga solo per quanto concerne il titolo esecutivo originario, ovvero il mutuo.

Ciò premesso, qualunque sia la ricostruzione prescelta, deve ritenersi che l'effetto surrogatorio, quando producentisi *ex lege*, non debba rivestire particolari forme e ciò perché lo stesso logicamente si sottrae a oneri formali che sono compatibili solo con specifiche e espresse manifestazioni di volontà delle parti.

Gli effetti legali, infatti, si producono in virtù della mera integrazione dei presupposti della fattispecie normativa, quali prefigurati dal legislatore e, dunque, non abbisognano di forme né *ad substantiam* né *ad probationem*.

Inoltre, qualora, seguendo la tesi di parte opponente, si dovesse ritenere necessario per il surrogante munirsi di autonomo titolo esecutivo, si correrebbe il rischio di una duplicazione di titoli ottenuti sulla base del medesimo rapporto in relazione non a soggetti privi di qualsiasi legame ma, come nel caso in esame, interessati da una successione nel lato attivo del rapporto dare - avere che rende sostanzialmente unico il soggetto creditore (*Tribunale Reggio Emilia Sez. II, Sent., 30/03/2016*).

Peraltro, premesso l'effetto successorio riconnesso alla surrogazione, esiste un certo orientamento giurisprudenziale, invero discutibile, per cui il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intende agire "in executivis" utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l'efficacia mediante opposizione¹⁷.

¹⁷Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9195 del 30 agosto 1995: "Ne consegue che, dunque, l'esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non dovrebbe essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente ed il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., questa essendo necessaria al solo

4. Eccezione di illegittimità della formula esecutiva apposta in calce all'atto di surrogazione

Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione relativa alla dedotta generica illegittimità della formula esecutiva apposta in calce all'atto di surrogazione, non riscontrandosi alcuna invalidità della stessa né alcuna irregolarità nella sua notificazione quale titolo esecutivo.

D'altronde, la stessa appare sufficientemente precisa da consentire di assolvere alla funzione cui è preordinata.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in epigrafe, così provvede:

1. rigetta l'opposizione avanzata da T. A., dichiarando la legittimità dell'azione esecutiva preannunciata dal creditore;

2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di I.S.M.E.A S.p.A., che si liquidano in complessivi €. 2.000,00 oltre accessori come per legge.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Brindisi, in data 30.11.2023

IL GIUDICE

ANTONIO IVAN NATALI

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. F. Roma nell'ambito dell'Ufficio per il processo.